



Comune di Erto e Casso

PROVINCIA DI PORDENONE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione regolamentazione per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU".=

L' anno DUEMILADODICI il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 20:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

PEZZIN Luciano Giuseppe
CARRARA Lucio
BELLITTO Cristina
BERNARDA Massimo
CAPPA Alessandro
CORONA Felice
MARTINELLI Antonio
ROSSI Giuseppe
FILIPPIN Pier Giuliano
DELLA PUTTA Antonio
DE LORENZI Stefano

Assente: PARUTTO Sara
CORONA Cristian

E' presente l'Assessore esterno CORONA Maria Giacomina

Assume la presidenza il Sig. PEZZIN Luciano Giuseppe nella sua qualità di Sindaco

Assiste la Sig/ra RAVAGNI Dott/ssa Martina nella sua qualità di Segretario Comunale

Constatato il numero legale degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta e procede alla esposizione dell'argomento sopra riportato.

Invita quindi il Consiglio Comunale a voler adottare la seguente deliberazione.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
F.to: DE DAMIANI Francesca

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
F.to: _____

Inviata ai Capigruppo
Consiliari il _____ con protocollo n.-

L'Impiegato responsabile
F.to: _____

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 4 d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO l'art. 13, comma 12 bis, d.l. n. 201/2011 – inserito dalla citata legge n. 44/2012 – in virtù del quale i Comuni, in via straordinaria ed in deroga alle disposizioni vigenti, possono approvare e modificare i propri regolamenti e deliberazioni in materia di IMU per l'anno 2012 entro il termine del 30 settembre 2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- ❖ **ALiquota di base 0,76 per cento**
- ❖ aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali**
- ❖ **ALiquota Abitazione Principale 0,4 per cento**
- ❖ aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**
- ❖ **ALiquota Fabbricati Rurali ad uso Strumentale 0,2 per cento**
- ❖ riduzione **fino allo 0,1 per cento**
- ❖ **I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o*

comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

- ❖ **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00**;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

VISTO l'art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011 – come emendato dall'art. 4, comma 5, lettera f), d.l. n. 16/2012, convertito con modificazioni in legge n. 44/2012 – a mente del quale i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, tranne che per l'ultima rata del 2012, per la quale è ripristinata la facoltà di pagamento con bollettino di conto corrente postale (art. 4, c. 5, lettera h, d.l. n. 16/2012 cit.);

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

UDITA l'illustrazione resa sull'argomento dall'Assessore competente nonché i chiarimenti forniti in merito a domande formulate dai consiglieri di minoranza in relazione al gettito previsto anche con riferimento all'abitazione principale ed alle altre abitazioni;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n° 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il presente atto regolamentare per la disciplina dell'**Imposta Municipale Propria**, denominata **IMU**;
3. di disporre che **l'aliquota ridotta** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino **anche alle unità abitative possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che le abitazioni stesse non siano locate;
4. di dare atto che **il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
5. di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione;
6. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL PRESIDENTE
F.to: PEZZIN Rag. Luciano Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RAVAGNI Dr. Martina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il giorno 10 maggio 2012 rimanendovi esposta per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami o denunce.=

Li, 26 MAG. 2012

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to: ZANCANARO Vanda

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

ai sensi art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 (compiuta pubblicazione)

ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile)

Li, 26 MAG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAVAGNI Dott/ssa Martina

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Li 26 MAG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

